

## CAPITOLO I

# DA GIUSEPPE BONAPARTE A GIOACCHINO MURAT. UNA COMPIUTA FRANCESIZZAZIONE?

SOMMARIO: I.1. «Non si è Re solo per obbedire». – I.2. L'entrata in vigore del desiderato codice. – I.3. Vecchi giudici e nuovo diritto: verso la burocratizzazione della funzione giudiziaria. – I.3.1. L'*habitus* del giudice napoletano. Cenni. – I.3.2. La magistratura quale strumento di implementazione del codice civile. – I.4. «Fausto ben auspicato e felice sia per noi questo giorno». Il passaggio alla nuova legislazione nelle retoriche dei giuristi.

### I.1. «NON SI È RE SOLO PER OBBEDIRE»<sup>1</sup>

La dominazione francese a Napoli conobbe due distinte stagioni. La prima fase, segnata dalla reggenza del fratello di Napoleone, rappresentò una svolta epocale nella storia del Regno napoletano<sup>2</sup>.

Nel 1806, infatti, le strutture economiche, politiche, amministrative e sociali del Regno furono interamente rinnovate<sup>3</sup>. Basti pensare alla istituzione del Ministero dell'Interno e delle Intendenze

---

<sup>1</sup>M. MAZZUCHELLI, *Gioacchino Murat*, Corbaccio, Milano, 1932, p. 243. La citazione è contenuta in una lettera scritta da Murat alla moglie Carolina nell'agosto del 1810, nella quale il sovrano di Napoli mostrò tutta l'insofferenza derivante dalla sua condizione di re vassallo: «[...] Oggi l'Imperatore m'impone condizioni onerosissime [...] io concepisco che [...] debba essere padrone di volere che tutto marci secondo il suo sistema [...] ma deve essere solo il nostro Mentore e non il nostro padrone [...]»: *ibidem*.

<sup>2</sup>Sulla figura di Giuseppe Bonaparte e sulle riforme da lui promosse nel Regno, si veda l'opera di J. RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte (1806-1808)*, Plon-Nourrit et C<sup>ie</sup>, Imprimeurs-Éditeurs, Paris, 1911.

<sup>3</sup>F. BARRA, *Il Decennio francese nel Regno di Napoli*, I, Plectica, Salerno, 2007, p. 11.

provinciali, alla semplificazione del sistema fiscale, alla vendita dei beni ecclesiastici e alla soppressione dei monasteri e, soprattutto, alla legge di eversione della feudalità<sup>4</sup>.

La seconda stagione murattiana<sup>5</sup> impresso un ulteriore slancio al riformismo di Joseph<sup>6</sup>.

Tra i due periodi è possibile cogliere differenze notevoli: mentre il biennio giuseppino fu intrinsecamente ed esclusivamente francese – quasi tutti i ministri di Giuseppe erano transalpini – al contrario al tempo di Murat «l'elemento italiano e meridionale crebbe di numero e di forza»<sup>7</sup>. Gioacchino intuì che uno dei modi più effi-

<sup>4</sup> G. GALASSO, *Storia di Italia*, XV, tomo IV, Utet, Torino, 2007, p. 1052 ss. e C. D'ELIA (a cura di), *Il Mezzogiorno agli inizi dell'Ottocento, Il Decennio francese*, Laterza, Bari, 1992, p. 193. Sul rapporto tra il riformismo settecentesco e le innovazioni napoleoniche, cfr. P. VILLANI, *Italia napoleonica*, Guida, Napoli, 1978, p. 117 ss.; ID., *Giuseppe Zurlo e la crisi dell'antico regime nel Regno di Napoli*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», vol. VII, 1955, p. 22; ID., *Il Decennio francese*, in *Storia del Mezzogiorno* diretta da G. GALASSO e R. ROMEO, IV, tomo II, Editalia, Roma, 1986, p. 585; in particolare, secondo il Villani, «l'opera di Napoleone e dei napoleonici non può essere separata dalle sue origini rivoluzionarie» (*ivi*, p. 588). Proprio in questo è possibile cogliere le differenze qualitative tra il riformismo napoletano settecentesco e il periodo francese; non meraviglia, cioè, che prima dell'arrivo dei francesi i napoletani non fossero riusciti a concretizzare quelle aspirazioni al rinnovamento, che pure avevano la loro origine negli anni della Repubblica partenopea (*ivi*, p. 589).

<sup>5</sup> G. GALASSO, *Storia di Italia*, cit., p. 1088 ss. La destinazione al Regno napoletano generò parecchio malcontento in Gioacchino Murat, dato che sembra confermato dalla voluta lentezza con cui egli raggiunse Napoli, al punto da dover essere sollecitato dallo stesso Imperatore. Tra l'altro, il re Gioacchino mostrò segni di insofferenza riconducibili al ristretto spazio decisionale in cui lo statuto di Baiona lo aveva costretto. Non a caso Benedetto Croce lo descrisse come «umiliato dalla sua dipendenza dall'Imperatore, inquieto per lainsicurezza del suo possesso, ch'era sempre precario e soggetto alle combinazioni politiche e all'umore del potente cognato»: B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Laterza, Bari, 1967, p. 216. Si vedano anche A. VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Einaudi, Torino, 1965, p. 233, e R. DE LORENZO, *Murat*, Salerno editrice, Roma, 2011, p. 173 ss.

<sup>6</sup> G. DE ROSA, *La vita religiosa nel Mezzogiorno durante la dominazione francese*, in A. CESTARO-A. LERRA (a cura di), *Il mezzogiorno tra ancien régime e Decennio Francese*, Osanna, Venosa, 1992, p. 34 ss.

<sup>7</sup> A. VALENTE, *op. cit.*, p. 256; R. DE LORENZO, *Murat*, cit., p. 207. Significative sono, in merito, anche le parole di Carlo De Nicola: «A tutti i francesi che cercano impieghi, risponde, che ci sono i napoletani, e in conseguenza i francesi de-

caci per guadagnarsi il consenso della società fosse quello di porre ai vertici amministrativi e giurisdizionali personalità autoctone, intellettuali che avevano «ricevuto la loro educazione giuridica ed economica alla scuola dei mirabili pensatori che nel Settecento avevano fatto di Napoli il maggior centro, insieme a Milano, dell'Illuminismo italiano»<sup>8</sup>. Fu proprio questo uno degli aspetti che determinò l'emersione di un rapporto ambiguo con Napoleone, attribuito pacificamente dalla storiografia proprio a quella «difficile condizione di *roi d'Empire*»<sup>9</sup> che Murat stentava a accettare<sup>10</sup>.

La fitta corrispondenza intercorsa tra i due uomini in questo delicato momento storico rivela l'insoddisfazione dell'*Empereur* a fronte del *modus operandi* del cognato<sup>11</sup>; Murat era mosso esclusivamente dall'intento «di farsi ben volere», secondo l'implacabile giudizio di Napoleone<sup>12</sup>. Ne sarebbe stata prova il decreto del 24

---

vono cercare impieghi nella propria patria»: C. DE NICOLA, *Diario napoletano 1798-1825*, II, a cura e con un'introduzione di R. DE LORENZO, Società napoletana di storia patria, Napoli, 1906 (rist. 1999), p. 421.

<sup>8</sup> A. VALENTE, *op. cit.*, p. 256.

<sup>9</sup> G. GALASSO, *op. cit.*, p. 1104 ss.

<sup>10</sup> Angela Valente cita un disegno che lei stessa dice di aver visto tra le carte dell'Archivio di Stato di Napoli (tracciato proprio dalle mani di Murat) in margine a una risposta proveniente dalla Francia e contenente dei richiami in merito all'applicazione del blocco continentale: «una bamboletta di quelle di cartone colorato, senza braccia né gambe, riempite di petruzze, che le poverissime mamme napoletane mettevano nelle mani delle loro bimbe più piccole perché si dilettaessero agitandole». Nell'interpretazione dell'autrice Murat, che aveva preso sul serio il suo mestiere di re, si era reso conto che, in realtà, il suo potere discrezionale era minimo, in quanto tutte le sue decisioni dipendevano inderogabilmente dalle disposizioni dettate dall'Imperatore: A. VALENTE, *op. cit.*, p. 233.

<sup>11</sup> La Valente riporta l'avvertimento che Berthier aveva indirizzato a Murat, contenuto in alcune lettere conservate presso l'Archivio Nazionale di Parigi, dopo che Napoleone aveva pronunciato tali parole: «Murat mi ha reso dei servizi ma lavora a indebolirne il merito non camminando nel mio sistema. Il reame di Napoli si perderà, se non cammina per l'Impero di cui fa parte». E all'avvertimento seguì il consiglio: «i Napoletani sono Napoletani, rendeteli Francesi. Non fate niente che per l'Imperatore e l'Impero»: A. VALENTE, *op. cit.*, p. 232.

<sup>12</sup> M. MAZZUCHELLI, *op. cit.*, p. 220. Napoleone mostrò chiaramente il suo disappunto dinanzi alle prime riforme murattiane: «[...] ho visto dei decreti [...] che non hanno senso comune. Voi cercate solo di farvi ben volere. Perché richiamare degli esiliati e rendere le loro ricchezze a uomini che mi sono tuttora nemici e che cospirano? [...] Vi sacrificate ad una falsa popolarità: è l'unico modo per perderla più facilmente. [...] Bisogna proprio che voi abbiate perduto la testa»: *ibidem*.

giugno 1811 con il quale il re di Napoli aveva obbligato tutti i francesi che occupavano impieghi civili nel Regno a presentare le proprie domande di naturalizzazione come cittadini napoletani<sup>13</sup>, poi immediatamente revocato per effetto del perentorio ordine imperiale<sup>14</sup>. L'autocrazia napoleonica non concesse a Murat alcuno spazio di manovra, specialmente nelle questioni più importanti<sup>15</sup>. Gioacchino apparve davvero un sovrano «combattuto tra l'attaccamento alla Francia nativa e all'Imperatore, e la suggestione che su di lui opera[va] quella vivace e calda intellettualità napoletana»<sup>16</sup> che all'occorrenza vide in lui, probabilmente, lo strumento per soddisfare i propri desideri di indipendenza nazionale. Egli stimava sinceramente i suoi sudditi. E proprio perché intendeva tutelare le specificità della «orientale»<sup>17</sup> comunità partenopea si batté perché l'alterità del Regno venisse salvaguardata: «mi sia permesso di dirlo, questo paese non è ben conosciuto da Voi, il carattere dei suoi abitanti è del tutto orientale, un niente l'influenza, un niente li porta ai due estremi», scriveva a Napoleone. O ancora: «Vostra Maestà ha troppa cattiva opinione dei napoletani»<sup>18</sup>. Il che equivaleva a dire che ciò che andava bene a Parigi, non era detto che potesse produrre i medesimi effetti benefici anche a Napoli<sup>19</sup>. In questo Murat si

---

<sup>13</sup> M. MAZZUCHELLI, *op. cit.*, p. 247; L. GALLOIS, *Storia di Gioacchino Murat*, G. Ruggia e co., Lugano, 1833, p. 203. Ne parla anche Carlo De Nicola: «Si è pubblicato decreto che tutti gli esteri che occupano impieghi civili debbono presentare domanda di cittadinanza, altrimenti lasciar devono i loro impieghi [...]»: C. DE NICOLA, *op. cit.*, p. 565. Cfr. anche F. MASTROBERTI, *Da Baiona a Tolentino. Costituzioni e costituzionalismo nel regno di Napoli durante il decennio napoleonico*, Mandese, Taranto, 2008, p. 48, e la recente opera di V. FERRARI, *Amministrare e punire. Le Calabrie nel Decennio francese tra modernizzazione e reazione (1806-1815)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017, p. 203.

<sup>14</sup> C. DE NICOLA, *Diario*, cit., p. 571. In data 20 luglio 1811 Murat decretò che «le disposizioni del nostro decreto 24 giugno non sono applicabili ai Francesi». *Ibidem*.

<sup>15</sup> V. *infra*, § 2; A. VALENTE, *op. cit.*, p. 236. Talvolta «Napoleone avanzava pretese enormi, che certo rispondevano ai bisogni della Francia, ma esorbitavano dalle possibilità del Reame di Napoli, le quali non erano così larghe come ci si ostinava a credere»: *ivi*, p. 237.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 257.

<sup>17</sup> A. VALENTE, *op. cit.*, p. 257.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> Tale posizione di Murat sembrava dissentire completamente rispetto al pen-

palesò davvero come il «re dei napoletani»<sup>20</sup>. Nello stesso tempo egli non fu certo privo di ambizioni personali e di velleità indipendentistiche. I suoi ardori autonomisti non furono disinteressati: probabilmente egli vide in questo programma un modo per appagare quelle sue ambizioni politiche continuamente frustrate dagli ingombranti ordini imperiali, per mostrare (soprattutto a se stesso) di essere un vero re e non semplicemente un re vassallo.

La società civile mostrò certamente di comprendere il suo sforzo<sup>21</sup>.

«Il nostro Gioacchino», lo definì affettuosamente Carlo De Nicola<sup>22</sup>. E questo peculiare atteggiamento di Murat non potè che fa-

---

siero di Napoleone il quale, nel suo proposito di francesizzare l'Italia, aveva più volte dichiarato che «*ce qui convient aux français convient à tous*»: A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a G. Vismara*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 676 ss.

<sup>20</sup> A. VALENTE, *op. cit.*, p. 236; M. MAZZUCHELLI, *op. cit.*, pp. 239 e 244; M. A. TALLARICO, *Il vescovo Bernardo Della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel Decennio francese a Napoli (1806-1815)*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, XXVII-XXVIII 1975-1976, Roma, 1978, p. 300.

<sup>21</sup> Anche Joseph aveva tentato di soddisfare le richieste avanzate dai napoletani, ma non era riuscito, tuttavia, a sfidare l'*Empereur*. Basti qui citare la lettera che Giuseppe aveva inviato al fratello, nella quale gli spiegava perché non fosse ancora riuscito, fino a quel momento, a promulgare il codice civile. Cfr. *Mémoires et correspondance politique et militaire du Roi Joseph publiés, annotés et mis en ordre par A. Du Casse*, Tome IV, Perrotin, Parigi 1855, p. 67. Si legge nella missiva: «Sire, j'ai reçu la lettre dans laquelle il est question du code Napoléon. Je me suis occupé, depuis que suis ici, à aplanir tous les obstacles qui pourraient s'opposer à son admission dans un pays où les gens de loi donnent le ton depuis longues années, et où ils sont la corporation la plus nombreuse et la plus active. La destruction du régime des fidéicommissaires a préparé les voies, et je compte qu'il sera bien reçu lors de sa promulgation, qui aura lieu au mois de janvier prochain»: *ibidem*.

<sup>22</sup> C. DE NICOLA, *op. cit.*, p. 420. A proposito delle parole di affetto che il De Nicola ha riservato a Murat, occorre comunque tenere conto della posizione storiografica per la quale il diarista si è mostrato «un personaggio ambiguo nei confronti del potere politico». Come fa notare il Mastroberti egli, «da celebre partigiano di Ferdinando IV sembrò, durante il Decennio, affezionarsi a Murat, per poi andare a render omaggio a Ferdinando I al suo ritorno a Napoli». Sulla figura e sull'opera del De Nicola, si veda F. MASTROBERTI, *Il diario e la biografia di Carlo De Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall'antico al nuovo regime*, in *Frontiera d'Europa*, II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 119-238.

vorire una retorica della continuità che, rispetto ad altre zone della Penisola, fu tutto fuorché artificiosa<sup>23</sup>. Entro questa prospettiva vanno letti i discorsi dei giuristi volti a riscoprire l'identità tra codice e tradizione patria<sup>24</sup>.

## I.2. L'ENTRATA IN VIGORE DEL DESIDERATO CODICE

Sull'introduzione del codice a Napoli Napoleone non ammise rinvii di sorta: la sua entrata in vigore rientrava tra le priorità assolute dell'autocrate.

Nel giugno del 1806 Giuseppe, che sedeva da poco sul trono del Regno, subì dal fratello il celebre monito che suonava di imposizione: «Établissez le Code Civil à Naples; tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années, et ce que vous voudrez conserver se consolidera»<sup>25</sup>. Napoleone cercò di far comprendere a Joseph che il codice, lungi dall'essere un semplice elenco di norme e di leggi, costituiva uno strumento politico, la «*masse de granit*» di uno Stato personale<sup>26</sup>, in cui il diritto privato svolge-

---

<sup>23</sup> In generale, sulla politica del diritto murattiana, si legga quanto scritto da S. GENTILE, *Le osservazioni al Code de procédure civile nel Regno di Napoli (1814)*, in *Il giusto processo civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 4/2015, pp. 1239-1264.

<sup>24</sup> V. *infra*, § 4.

<sup>25</sup> *Mémoires et correspondance politique et militaire du Roi Joseph publiés, annotés et mis en ordre par A. Du Casse*, tome II, cit., p. 286. La lettera di Napoleone al fratello è datata 5 giugno 1806. Questa missiva è una di quelle più celebri e più citate dalla recente storiografia, in quanto «restituisce appieno la valenza strategica del codice civile all'interno del processo di *State building*»: S. SOLIMANO, *Imperialismo giuridico francese in difficoltà?* (A proposito di A. GRILLI, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, 2012), in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, Milano, XLII (2013), p. 701. Si veda anche P. CAPPELLINI, *Storie di concetti giuridici*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 120: «il Code Napoléon è una Costituzione civile perché esso non è un codice del diritto civile (cioè privato), ma altresì e fondamentalmente un Codice della società civile, con lo scopo appunto di strutturare questa società, di rilevarla a sé stessa, di organizzarla e consolidarla definitivamente» (*ibidem*).

<sup>26</sup> S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 8; P. GROSSI, *L'Europa del drit-*

va un ruolo fondamentale nell'essere un mezzo al servizio del potere pubblico e capace di accentrare il potere sovrano<sup>27</sup>. Pur di vedere il codice in vigore a Napoli, Napoleone parve addirittura momentaneamente disposto a consentirne l'applicazione privo del Titolo sul divorzio e lasciando alla Chiesa la tenuta degli atti dello stato civile. Evidentemente, Giuseppe lo aveva reso edotto in merito alla circostanza che la secolarizzazione del matrimonio avrebbe provocato scontento e malumori. Napoleone percepì la difficoltà e suggerì la soluzione:

«Si le divorce vous gêne pour Naples, je ne vois pas d'inconvenient de cantonner cet article: cependant je le crois utile; car pourquoy le pape prononcerait – il lorsqu'il y a cause d'impuissance ou autre force majeure ressortissant de l'ordre civile? Toutefois, si vous le croyez nécessaire, changez-le. Pour les actes de l'état civil, vous pouvez les laisser aux curés – au moyen de ces modifications, il faut établir le Code Civil chez vous [...]»<sup>28</sup>.

In realtà si era trattato di una concessione apparente: l'Imperatore voleva solo prendere tempo; e, infatti, dopo aver spinto il fratello ad adottare il codice civile poi non avrebbe tollerato che, di fatto, questo entrasse in vigore privo di quelle disposizioni poste alla base del processo di secolarizzazione dello Stato da lui voluto.

Com'è noto, Giuseppe cessò di essere re di Napoli il 5 luglio del 1808, «costretto dalle circostanze a portare il peso di un'altra corona»<sup>29</sup>. Non si conoscono bene i motivi per i quali egli non fosse riuscito, effettivamente, a promulgare il codice prima della sua partenza per la Spagna. Le cause potrebbero essere quelle enunciate dallo Sclopis nella sua *Storia della legislazione italiana*: «non poté quel codice essere promulgato più di un anno dopo, sia perché for-

---

to, Laterza, Bari, 2009, p. 142. Nelle pagine di Grossi, «Napoleone conserva e intensifica l'idea rivoluzionaria del diritto come imprescindibile controllo del sociale e cemento necessario del potere. La codificazione si addice al suo potere dispotico»: *ivi*, p. 144.

<sup>27</sup> G. GALASSO, *Storia d'Italia*, cit., p. 1118. Napoleone faceva riferimento al fatto pratico che il codice offriva la possibilità di istituire i maggiorascati, evitando tutti gli effetti negativi derivanti dalla soppressione dei fedecommissi.

<sup>28</sup> *Mémoires*, cit., p. 304.

<sup>29</sup> G. GALASSO, *op. cit.*, p. 1089.

se tutti i lavori preparatorii non fossero compiuti, sia perché si presentasse una mutazione nella persona del sovrano sul trono di Napoli»<sup>30</sup>.

Al Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1808, dopo pochi giorni l'arrivo a Napoli di Gioacchino, fu disposto che la traduzione del *Code Napoléon*, affidata a Giuseppe Raffaelli<sup>31</sup>, dovesse essere completamente rivista, in modo da «evitare gli errori di quella milanese per il codice civile e commerciale, e si propon[essero] le modificazioni, riguardando alle necessità del luogo»<sup>32</sup>, cercando di completare i lavori «pel 30 dello stesso mese di settembre»<sup>33</sup>. Il da-

<sup>30</sup> Appena dismessa la corona di re di Napoli, Joseph adottò da Bayonne un Proclama ufficiale seguito da uno *Statuto costituzionale del Regno di Napoli* datato 20 giugno 1808. Giuseppe, avendo compreso «con qualche pena che la vostra [dei napoletani] sociale organizzazione da Noi intrapresa non trovavasi ancora ultimata», decise di promulgare lo statuto costituzionale del Regno, e fissò alcuni punti fermi delle sue riforme, che sarebbero servite anche come linee guida per l'attuazione di quelle successive. Tra queste, si prescrisse e si preannunciò l'entrata in vigore del codice civile napoleonico. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana, dall'epoca della rivoluzione francese a quella delle riforme italiane*, parte II, Unione tipografica editrice, Torino, 1864, p. 116; cfr. anche F. MASTROBERTI, *Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796-1815)*, Cacucci, Bari, 2014, p. 76.

<sup>31</sup> Il Raffaelli fu avvocato penale e civile del Regno; nel 1806 entrò a far parte della Commissione Legislativa del Regno d'Italia, presieduta dal Luosi. Con la conquista francese tornò a Napoli e nel 1807 fu inserito, insieme a Abbamonte e a Cuoco, nella Commissione incaricata di nominare i nuovi magistrati. Presiedette, inoltre, le Commissioni Legislative per la redazione dei codici penale e di procedura penale. In ambito civilistico, come accennato, il Raffaelli predispose la traduzione del codice civile francese, che poi venne rifiutata perché si preferì quella attuata per il Regno d'Italia, considerata maggiormente fedele al testo. Nel 1808 raggiunse l'apice della carriera, venendo nominato procuratore generale presso la Corte di Cassazione, mentre nel 1810 fu a capo della Sezione Legislazione del Consiglio di Stato. Cfr. F. MASTROBERTI, *Raffaelli Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-C.N. MILETTI, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 1649.

<sup>32</sup> G. GALASSO, *op. cit.*, p. 1181. In un'altra biografia su Raffaelli (contenuta in V.N. MORELLI DI GREGORIO-P. PANVINI, *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli compilata da diversi letterati nazionali*, tomo IX, Nicola Gervasi, Napoli, 1812, p. 460 ss.), si legge che egli si sarebbe occupato di «volgarizzare nell'italiano idioma il codice civile francese» e che «[...] il fece, e ben riuscivvi, essendo stata considerata la di lui traduzione la più perfetta di quante ne apparissero, per la scelta dei termini e per l'eleganza, e purezza di lingua [...]» (*ibidem*).

<sup>33</sup> C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, cit., p. 441.

to trova conferma nelle parole del Nicolini, il quale scriveva nel 1839 che il Raffaelli «ebbe la commissione superiore di volgere in italiano il codice civile francese»<sup>34</sup>, aggiungendo pure che «la tempra del suo ingegno non era fatta per rendere nostro, parola per parola, un codice straniero. Egli n'emendò qualche parte; e qua rendette chiara e precisa qualche frase oscura ed ambigua; là ne aggiunse qualch'altra; e per tutto mise la legge in più certa relazione con la nostra antica giurisprudenza e con la sapienza romana»<sup>35</sup>. Questa preziosa testimonianza fa emergere già con forza la tendenza manifestata da tutti i giuristi partenopei del Decennio, volta a rivelare non tanto e non solo la correlazione del codice con le norme del diritto romano, quanto a palesare le radici patrie del nuovo testo legislativo francese. Circostanza che evidentemente aveva scontentato l'Imperatore, dato che il governo fu costretto a mortificare e a rendere vano il primo tentativo di *nazionalizzazione* (attuato per il tramite della traduzione) del Raffaelli:

«[...] parve ciò antigallico a chi reggeva i destini del Regno. E fu sostituita a questa la traduzion letterale fatta in Milano [...]»<sup>36</sup>.

Il successivo 2 ottobre, la Sezione Legislativa del Consiglio di Stato presentò al governo la relazione «sulla modifica del codice napoleonico e sugli stabilimenti preparatori»<sup>37</sup>.

Murat parve possibilista circa la opportunità di apportare modifiche al codice, e questo ne ritardò – inevitabilmente – la promulgazione<sup>38</sup>. Il 21 ottobre del 1808 scrisse a Napoleone che

«[...] la traduction de ce code, confiéé par le Roi à un nommé Raphaël, n'étant pas encore terminée [...] et des modifications que les localités, les usages et les moeurs de mes sujets rendaient nécessaires, n'avaient pas encore été discutées [...]. Une commission composée des

<sup>34</sup> N. NICOLINI, *Questioni di diritto trattate nelle conclusioni, né discorsi e in altri scritti legali, presso la Corte suprema di Giustizia di Napoli*, vol. IV, Dalla Stamperia Salita Infrascata n. 344, Napoli, 1839, p. 18.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> G. GALASSO, *op. cit.*, p. 1118.

<sup>38</sup> M.A. TALLARICO, *Il vescovo Bernardo Della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel Decennio francese a Napoli*, cit., p. 362.

meilleurs jurisconsultes m'a présenté una série de modifications à apporter au Code Napoléon. Quoiqu'on soit presque d'accord sur toutes, je me fais cependant un devoir de les soumettre à la sagesse de V.M. et de la prier de m'éclairer de ses conseils en me donnant une décision»<sup>39</sup>.

Partendo dal Raffaelli, e forti dell'appoggio reale, i giuristi partenopei tentarono dunque di adattare il codice Napoleone, al fine di renderlo più confacente alle tradizioni del Regno: lo mostra quanto riportato dallo Sclopis, il quale parla dello sforzo compiuto in tal senso dal ministro della Giustizia Francesco Ricciardi<sup>40</sup>. Nella missiva indirizzata a un amico, il ministro scrisse:

---

<sup>39</sup> *Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat 1767-1815, publiés par S. A. Le Prince Murat*, tomo VI, Plon-Nourrit Imprimeurs-Éditeurs, Paris, 1912, n. 3538, *Lettera di Murat a Napoleone*, p. 364. Dunque, alcuni giuristi ritennero necessarie talune modifiche del testo che tenessero conto della tradizione del Regno, come la tutela dei figli minori, l'età minima per contrarre matrimonio, l'abolizione del divorzio. Si veda, in merito, BSNSP, Ms. XXX A 8, f. 111, *Carte Giuseppe Poerio*. Il suddetto documento contiene degli appunti manoscritti recanti il titolo "Articoli del codice civile dei quali si propone la correzione". Ne parlano anche A. VALENTE, *Gioacchino Murat*, cit., p. 266 e M.A. TALLARICO, *Il vescovo Bernardo Della Torre e i rapporti Stato-Chiesa a Napoli*, cit., p. 362.

<sup>40</sup> Cfr. F. MASTROBERTI, *Ricciardi Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-C.N. MILETTI, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 1682. La carriera istituzionale di Ricciardi ebbe inizio nel 1806, anno in cui venne chiamato da Giuseppe Bonaparte a far parte del Consiglio di Stato. Successivamente, fu nominato Presidente della Sezione Legislazione del Consiglio di Stato e direttore del *Bollettino delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli*; nel 1809 Murat lo nominò nuovo ministro della Giustizia e del Culto, carica che mantenne fino alla fine del Decennio francese. Nel 1810 coordinò e presiedette le commissioni incaricate di adattare i codici francesi al Regno e, in questa veste, si oppose ad alcune proposte avanzate dai commissari mostrando «una certa intransigenza a difesa del modello francese». Nel 1812 istituì l'Alunnato di Giurisprudenza per il reclutamento dei magistrati del Regno; secondo il Mastroberti il Ricciardi ebbe un ruolo fondamentale nel guidare «il passaggio dall'antico al nuovo ordinamento giudiziario, risolvendo i dubbi di legge di giudici di pace, procuratori e magistrati, colmando le lacune delle leggi attraverso una serie imponente di circolari ministeriali, sorvegliando l'esatta applicazione dei codici francesi ed operando un'attenta selezione del personale giudiziario» (*ibidem*). A partire dal 1814, Ricciardi diresse i lavori delle Commissioni incaricate di riformare i codici volute da Murat. Per il suo sempre costante impegno e fedeltà, venne nominato dal re Conte di Camaldoli e membro della Reale Accademia delle Scienze. Anche dopo la fine della dominazione francese, il Ricciardi continuò a ricoprire cariche di rilievo, poiché viene nominato ministro della Giustizia, degli Affari ecclesiastici e della Polizia (*ibidem*).

«[...] Io [...] proposi, [...], parecchie modificazioni importanti, specialmente nel Titolo delle successioni, in quello delle doti; quanto alla patria potestà; e mostrai la necessità di una giunta sull'enfiteusi; e di tutto distesi gli articoli corrispondenti»<sup>41</sup>.

Lo sforzo del Ricciardi rimase però vano, come lui stesso rilevò:

«Il mio rapporto letto ed approvato nel Consiglio dei ministri fu mandato in Francia; ma Cambacérés rescrisse in nome dell'Imperatore che non si dovesse fare alcun cambiamento»<sup>42</sup>.

Non è difficile cogliere il rammarico nelle parole del Ricciardi: esse rappresentano l'emblema dell'atteggiamento di un giurista che, pur apprezzando il prodotto legislativo francese, aveva percepito che sarebbero stati necessari innesti che avrebbero consentito al codice di funzionare adeguatamente in una realtà diversa da quella di Parigi. La storia si ripeteva, sebbene in tempi e luoghi diversi: l'atteggiamento del Ricciardi ricorda quello mostrato a suo tempo dal ministro Luosi, nei suoi numerosi e faticosi tentativi di «nazionalizzare» il codice<sup>43</sup>.

L'amarezza per non aver potuto apportare modifiche al codice

---

<sup>41</sup> F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, cit., p. 558.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonica (1806-1814)*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 9 ss., in cui l'autore analizza i diversi tentativi messi in atto dal Luosi (che tenne conto dell'iniziale atteggiamento collaborativo mostrato da Napoleone in Consiglio di Stato) volti ad adattare il testo legislativo francese alle tradizioni e alle esigenze del Regno, e la amara delusione conseguente alla presa di consapevolezza che il codice avrebbe dovuto essere applicato inderogabilmente senza variazioni di sorta: S. SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., p. 15. Si vedano anche P. CAPPELLINI, *Il codice tra "tradizioni" e "tradimenti": problemi e suggestioni (a partire da Giuseppe Luosi e dalla "traduzione" in lingua italiana e latina del Codice Napoleone)*, p. 365 ss.; E. DEZZA, *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleone Italiano". Cronaca di una breve illusione*, cit., p. 239 ss.; S. SOLIMANO, *Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico*, cit., p. 191 ss., tutti contenuti in E. TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, Atti del convegno internazionale di studi, Mirandola-Modena 19-20 ottobre 2006, Apm edizioni, Modena, 2009.

Napoleone fu espressa anche da altri giuristi napoletani per tutta la durata della dominazione francese<sup>44</sup>. Non è un caso che, alla caduta di Murat<sup>45</sup>, questi stessi giuristi, ormai «liberi dalla catena che li legava alla Francia e all'Imperatore»<sup>46</sup>, chiesero a Ferdinando IV la nomina di una commissione deputata ad apportare le variazioni al codice civile già avanzate in precedenza<sup>47</sup>.

Nel decreto di promulgazione, a firma di Gioacchino, si stabilì l'entrata in vigore del *Code* per il primo gennaio 1809<sup>48</sup> e, nello

---

<sup>44</sup> Si veda S. GENTILE, *Gli ultimi fuochi dei Napoleonidi. Il progetto di revisione della codificazione francese a Napoli (1814)*, Jovene, Napoli, 2016, pp. 1-12.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> A. VALENTE, *op. cit.*, p. 270.

<sup>47</sup> R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Jovene, Napoli, 1977, p. 176. Al ritorno dei Borboni, chi diede un contributo fondamentale al fine di «conservare intatta la legislazione francese» fu Donato Tommasi, il quale fece presente al nuovo governo che non si sarebbero dovute «alterare le leggi attuali». In effetti, le leggi napoleoniche sembrarono assolutamente confacenti rispetto alle esigenze della nuova società, condensando al loro interno gli interessi della borghesia, ormai classe dirigente del tessuto sociale napoletano. Ovviamente, furono necessarie delle varianti, a partire dal nome: da codice Napoleone a codice civile Napoletano. E, in secondo luogo, si rivelò opportuno epurare il codice dagli istituti non conformi ai precetti della religione cattolica, come il divorzio e il matrimonio civile, ripristinando la forma del matrimonio tridentino. Il codice fu però ormai percepito in modo unanime come una conquista irrinunciabile. Basti pensare che, proprio a Napoli, un giurista di chiaro orientamento borbonico lo definì «una delle più belle opere del secolo per la sceltezza delle cose, per la chiarezza della sposizione e per l'ordine che le lega»: G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a sua altezza reale il Principe D. Ferdinando, Duca di Calabria*, Porcelli, Napoli, 1826, p. 54.

<sup>48</sup> P. NAPOLI SIGNORELLI, *Vicende della coltura nelle Due Sicilie, dalla venuta delle colonie straniere fino ai nostri giorni*, tomo VIII, Vincenzo Orsini, Napoli, 1811, p. 115. La promulgazione del *Code* era percepita come una circostanza impellente per un popolo, come quello napoletano, «invaso dalla mania di litigare» (*ibidem*). Nelle pagine dell'autore, «erasi da gran tempo intesa la necessità di un codice che dirigesse i giudizi legali a retto fine di dare a ciascuno il suo, ovviasse alla molteplicità e varietà delle leggi, facesse tacere i dispacci destinati a casi particolari che si citavano come leggi generali, e preservasse la giustizia dagli artigli de i difensori, de' quali il merito principale consisteva nella condotta, onde straricchiavano i ricchi mentre impoverivano vincitori e vinti» (*ivi*, p. 116). Per la prima volta nella storia del Regno, e grazie a un intervento coercitivo straniero, un testo legislativo unico avrebbe posto fine al particolarismo di antico regime e

stesso tempo, fu decretata la sospensione del Titolo VI, sul divorzio, finché, con ulteriore provvedimento, «non ne [sarebbe stata] ordinata l'osservanza». Si sarebbe trattato invero di una sospensione che non avrebbe mai operato, perché il codice entrò in vigore a Napoli provvisto di quel Titolo, di cui fu repentinamente sancita l'entrata in vigore sul finire del 1808<sup>49</sup>.

---

retto i destini dei privati. Esiti, questi, che i precedenti sforzi legislativi partenopei non erano riusciti a raggiungere. Per rimarcare la discontinuità, ancora il Napoli Signorelli (*ivi*, pp. 83-84) etichettò il precedente codice di Carlo III come un mero «libro privato», all'interno del quale «sommì giureconsulti», pur avendo effettuato una sapiente raccolta di leggi, non avevano tuttavia «osato fissar l'attenzione su ciò che il bisogno della società esigeva». Di conseguenza, essi avevano valorizzato le «gerarchie privilegiate» e avevano avuto «tutti i riguardi per le antiche istituzioni» (*ibidem*). Una mancanza di coraggio, forse, che aveva impedito a tali giureconsulti di spiccare il volo lasciandoli nel torpore del particolarismo giuridico. Solo i francesi avevano rotto drasticamente tali schemi: «ecco come all'apparir dell'aquila francese, la feudalità cagione di tanti antichi clamori svanisce, i fedecommissi si aboliscono, i conventi si sopprimono. Lasciate che s'inviechin un poco queste novità da sì gran tempo proposte, e desiderate. E gli effetti salutari si presenteranno fin anco agli occhi de' volgari» (*ivi*, p. 85). La situazione in cui versava il diritto di antico regime è, inoltre, descritta con efficacia nel Testamento forense del Galanti (cfr. G.M. GALANTI, *Testamento forense*, 1806, a cura di I. DEL BAGNO, Di Mauro Editore, Cava dei Tirreni, 2003, p. 69): la legislazione napoletana è ivi rappresentata come «un ammasso di falsi principi, di errori grossolani, d'incoerenza, di gerghi legali, di contraddizioni, di parole dubbie, di formule scrivanesche [...]» (*ibidem*).

<sup>49</sup> Il nodo del divorzio rese l'entrata in vigore del codice a Napoli un'esperienza del tutto assimilabile a quella milanese di pochi anni prima. Nel Regno d'Italia Giuseppe Luosi aveva ben percepito gli ostacoli che l'introduzione del siffatto istituto avrebbe generato nella società ambrosiana. L'accoglimento del divorzio a Milano non costituiva solamente un ostacolo di carattere meramente morale, ma avrebbe generato un vero e proprio problema di natura costituzionale, poiché la religione Cattolica era stata da tempo dichiarata la religione di Stato, e lo Stato avrebbe dovuto garantire l'osservanza dei suoi dogmi fondamentali: E. DEZZA, *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleone Italiano"*. *Cronaca di una breve illusione*, in E. TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi. Giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizione e tradimenti della codificazione*, cit., p. 250; S. SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., p. 13.

### I.3. VECCHI GIUDICI E NUOVO DIRITTO: VERSO LA BUROCRATIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA

#### I.3.1. L'*HABITUS* DEL GIUDICE NAPOLETANO. CENNI

Per effetto della riforma dell'ordinamento giudiziario del Regno l'assetto della magistratura napoletana sviluppò un nuovo e «proprio modello di carriera» che sarebbe rimasto pressoché invariato fino all'età della Restaurazione<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i borboni (1799-1848)*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 7. La magistratura napoletana aveva goduto, fino al 1809, di un particolare prestigio dovuto – anche – al susseguirsi delle varie dominazioni straniere, le quali «avevano favorito l'emergere di una classe di tecnici investiti di una cruciale funzione di mediazione tra la capitale straniera e i ceti locali» (*ivi*, p. 12). Prima dell'arrivo dei francesi, il giudice partenopeo era arbitro assoluto dei destini dei privati: unico custode della *scientia juris*, era il braccio destro del sovrano nell'amministrazione della giustizia. Un ruolo, questo, reso vano dalla riforma francese, che inaugurò il «processo di burocratizzazione della funzione giudiziaria, sintetizzato dalla metafora meccanicistica del giudice come bocca della legge» (*ivi*, p. 14). La riforma introdusse una cesura, rispetto al passato, sul regime degli stipendi spettanti ai magistrati del Regno; con i francesi, i salari rappresentarono infatti «una forma di disciplinamento, l'introduzione di un rapporto normato con il pubblico potere e, al contempo, una misura della gerarchia funzionale» (*ibidem*). Nello stesso tempo l'età napoleonica, ispirandosi anche ai fasti dei grandi tribunali di antico regime, diede avvio alla concezione del magistrato come «persona integerrima, pilastro dell'ordine sociale e buon padre di famiglia prima ancora che buon tecnico», che contribuì a conferire una nuova dignità e solennità alla classe giudiziaria. Si veda in merito A. GRILLI, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Klostermann, Francoforte sul Meno, 2012, p. 585. L'autore parla di un «mutamento politico-ideologico» (*ibid.*); accanto ai salari vennero dunque introdotti riti e forme finalizzati al recupero della dignità della classe giudiziaria. Tra questi, il rituale del giuramento con il quale, nel 1809, vennero inaugurati i nuovi tribunali napoletani, o le divise solenni che giudici e avvocati avevano l'obbligo di indossare secondo la posizione gerarchica occupata. Un apposito decreto del 1808 stabilì, infatti, i tagli e i colori dell'abito di ciascun membro della gerarchia giudiziaria, che doveva variare a seconda che sedesse in una seduta ordinaria, plenaria o durante le cerimonie pubbliche: C. CASTELLANO, *op. cit.*, p. 236. La cerimonia di apertura dei tribunali francesi fu descritta in modo sarcastico e irriverente nel *Diario napoletano* di Carlo De Nicola, il quale giudicò la situazione una «buffonata»: «[...] il popolo si burlava di questa mascherata, e ciascuno diceva i suoi Sali: per chi erano la congregazione dei Pellegrini che andava a prendere un cadavere; per chi erano i giustiziandi che uscivano; per chi le maschere in corso [...]»: C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, II, cit., p. 445.

L'impianto giudiziario partenopeo, pur derivando dal modello originario francese, non ne fu un semplice e periferico riflesso.

Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, seppur netto e irreversibile, fu reso meno traumatico dalla singolare continuità che si era verificata ai vertici delle supreme magistrature: molti giudici che avevano ricoperto incarichi importanti alle dipendenze dei Borboni continuarono ad avere ruoli parimenti prestigiosi sotto la dominazione francese<sup>51</sup>. In realtà furono proprio questi uomini, delusi dal riformismo settecentesco, a collaborare attivamente con il nuovo governo francese nell'attuazione delle riforme<sup>52</sup>.

Il reclutamento del nuovo organico giudiziario del Regno avvenne in due distinte fasi: la prima, dal 1809 al 1812, fu connotata dall'assenza di un canale ufficiale per l'ingresso in magistratura; la seconda, invece, dal 1812 al 1815, si caratterizzò per una regolamentazione ufficiale che impose agli aspiranti giudici la frequenza di una scuola specifica e il conseguimento della laurea<sup>53</sup>.

Inizialmente l'assunzione si perfezionò attraverso una selezione compiuta da una commissione creata in seno al Consiglio di Stato, la quale elaborò una legge che prevede un corpo giudiziario composto da trecentotrenta magistrati di tribunale e circa cinquecento giudici di pace<sup>54</sup>; molto probabilmente il governo murattiano aveva

---

<sup>51</sup> C. CASTELLANO, *Magistratura e politica nell'età della codificazione. Il caso napoletano 1806-1821*, in *Laboratoire Italien*, 2/2001, p. 40.

<sup>52</sup> Si pensi a Michelangelo Cianciulli, membro sia del Sacro Regio Consiglio che della Camera di Santa Chiara, che diventò ministro di Grazia e Giustizia sotto Giuseppe Bonaparte, o a Tommaso Caravita principe di Sirignano, componente del Sacro Regio Consiglio e dopo Consigliere di Stato napoleonico.

<sup>53</sup> Sul reclutamento dei magistrati nel Regno d'Italia napoleonico si veda E. GUARALDI, *Luosi e il ministero della Giustizia del Regno d'Italia (1805-1814)*, in E. TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione*, cit., p. 185 ss. Il ministro Luosi pose una particolare attenzione nel selezionare i soggetti che dovevano ricoprire gli incarichi giudiziari: i requisiti imprescindibili che gli aspiranti magistrati dovevano necessariamente possedere erano l'abilità, la probità, la condotta morale e la stima dell'opinione pubblica. A differenza di quanto avvenuto in passato, dunque, ad essere premiato era solamente il merito personale e non l'appartenenza cetuale o parentale. Come a Napoli, anche nel Regno d'Italia la riforma francese introdusse una burocratizzazione della classe giudiziaria: ciò che cambiò fu lo *status* del giudice, che diventava adesso una figura pubblica; egli era collocato in una sfera autonoma rispetto all'amministrazione e il suo compito era rivestito da una particolare dignità.

<sup>54</sup> C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., p. 129. Iniziato il Decennio fu-

fornito ai commissari indicazioni specifiche, volte a selezionare il personale tenendo conto anche – ma non come *condicio sine qua non* – della posizione politica dei singoli giudici<sup>55</sup>. I nuovi togati napoleonici, sulla base della scelta discrezionale del collegio, provenivano dunque dalle magistrature borboniche<sup>56</sup>, dall'avvocatu-

---

rono reclutati in tutto centotrentasette magistrati, i quali ricoprirono, principalmente, le funzioni di giudice di pace e di giudice di primo grado. I giudici di pace erano settantuno su centotrentasette, mentre i giudici di primo grado erano quarantasei su centotrentasette; i giudici di appello e quelli della Suprema Corte di Cassazione erano in tutto quindici: *ibidem*.

<sup>55</sup> C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., p. 106. Vincenzo Cuoco, in rappresentanza della Commissione, si era rivolto al ministro Cianciulli in questi termini: «I soggetti che impiegarsi nella nuova organizzazione si possono distinguere in due classi: quelli che si trovano già impiegati nell'attuale sistema, quelli che sono necessari a completare il numero che il sistema ancora richiederà. [...] Dell'attaccamento maggiore o minore al presente governo V. E. ci ha imposto di non parlarne, rimanendo questo giudizio a S. M. Di che dunque noi potremmo o dovremmo parlare? Voi, al contrario, Signore, siete stato per lunghi anni uno dei principali componenti del nostro foro; tutti i magistrati attuali sono stati o vostri allievi, o vostri compagni» (*ibid.*).

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 110. Alcuni giudici delle vecchie magistrature, che avevano partecipato attivamente alla campagna contro i francesi, dopo il fallimento, decisero di confluire infatti nelle nuove istituzioni giudiziarie; altri, invece, maggiormente fedeli al sovrano, lasciarono il Regno e seguirono il re Ferdinando in Sicilia, onde poi fare ritorno a Napoli nel 1815. Tra i magistrati che seguirono il re Ferdinando certamente non vi erano giudici che sedettero ai vertici della magistratura borbonica: costoro rimasero a Napoli e parteciparono attivamente alla transizione. Come fa notare la Castellano, simbolo di questo «passaggio di consegne» fu proprio Michelangelo Cianciulli, membro del Sacro Regio Consiglio in passato e adesso ministro di Grazia e Giustizia. Dei giudici reclutati durante il Decennio, in particolare, sessantasei magistrati su centotrentasette avevano ricoperto funzioni giudiziarie alle dipendenze della monarchia borbonica. Di questi sessantasei giudici, ben quarantadue appartenevano alla categoria dei giudici regi (*ivi*, pp. 128-129). La Castellano fornisce dati precisi sulla presenza di nuovi e vecchi giudici nei tribunali del 1810: in Cassazione, su un totale di ventidue giudici, otto provenivano dal vecchio sistema; nei tribunali di appello, su un totale di cinquantatré giudici, dodici avevano già ricoperto incarichi alle dipendenze dei Borboni; nei tribunali civili di prima istanza, su centotrentasette giudici solo undici avevano ricoperto incarichi giudiziari prima dell'arrivo dei francesi (*ivi*, pp. 108-109). Dunque, i magistrati provenienti dall'esperienza borbonica erano destinati, principalmente, ad incarichi negli organi giudiziari più elevati: molti di essi diventano, infatti, consiglieri di Cassazione. Invece, la presenza più massiccia di giudici di prima nomina si rinveniva nei tribunali penali e civili di primo grado. Come si può facilmente notare, la Corte di Cassazione era l'organo giudiziario in cui si concentravano maggiormente i vecchi magistrati borbonici (otto su ventidue). Si

ra<sup>57</sup>, o semplicemente si trattava di individui che si erano guadagnati in vario modo la stima del governo francese<sup>58</sup>.

La circostanza che la scelta cadde su molti giudici provenienti da una precedente esperienza borbonica<sup>59</sup> avvalorava la tesi per cui «l'epurazione politica del vecchio personale non fosse stata troppo severa»<sup>60</sup>.

La seconda fase, come anticipato, si caratterizzò per una mag-

---

trattava, per esempio, di Tommaso Caravita di Sirignano, Presidente della Cassazione, del marchese D'Avena, negli anni precedenti posto alla presidenza della Sommaria, di Davide Winspeare e di Giacinto Dragonetti (*ivi*, p. 111). Oltre alle toghe provenienti dall'esperienza borbonica, la Cassazione napoletana accolse nel suo grembo personaggi che si erano distinti per meriti giuridici e politici, come Giuseppe Poerio e Michele Agresti. L'età media dei magistrati reclutati durante il Decennio era di trentasette anni, che si alzava, però, con riferimento ai soggetti provenienti dalle vecchie magistrature, i quali avevano una media età di quarant'anni.

<sup>57</sup> C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., pp. 132-133. Un altro canale cui attingere per reclutare i nuovi giudici fu quello forense. I magistrati reclutati dall'avvocatura rappresentavano però un numero alquanto esiguo: solo ventuno su centotrentasette. «Il contributo del mondo forense all'organico proveniva principalmente dalla capitale», osserva la Castellano (*ibidem*), in quanto diventava difficile, per la commissione incaricata di formare l'organico giudiziario, individuare avvocati competenti tra coloro che esercitavano la professione forense nella periferia del Regno. Alcuni avvocati napoletani, dopo il ritorno dall'esilio in Francia, vennero chiamati durante il Decennio a ricoprire il ruolo di giudici: si trattava di Gregorio Letizia, Decio Colletti e Vincenzo Catalani; mentre il primo assunse l'incarico presso la Corte di appello di Napoli, il secondo e il terzo vennero chiamati, rispettivamente, a Lanciano e a Altamura, Corti di appello presso le quali esercitavano le loro funzioni anche gli avvocati Giovanni Iatta e Arduino Maggiore, coinvolti direttamente nella rivoluzione del 1799. Il figlio del ministro Michelangelo Cianciulli, Filippo, anche lui avvocato, venne promosso a giudice di Cassazione. La lista di alcuni degli avvocati napoletani promossi alla magistratura si rinviene anche in C. DE NICOLA, *Diario napoletano*, II, cit., p. 432 ss. Il diarista vi riportò che, in seguito alla pubblicazione delle nuove nomine, un gran numero di avvocati aveva tuttavia rinunciato all'incarico, costringendo il governo a effettuare nuove nomine per completare l'organico giudiziario. Questo è il motivo per cui molti degli avvocati citati dal De Nicola non compaiono nelle liste ufficiali dei nuovi magistrati reclutati nel 1810. Il giudizio riservato dal De Nicola sulla selezione dei giudici appare molto severo: «a riserba di pochi soggetti conosciuti, tutti gli altri sono la feccia del tribunale e della gente»: C. DE NICOLA, *op. cit.*, p. 436.

<sup>58</sup> C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., pp. 108-109.

<sup>59</sup> *Ivi*, pp. 128-129.

<sup>60</sup> *Ivi*, p. 129.

giore burocratizzazione<sup>61</sup>: nel 1812 il governo francese disciplinò ufficialmente il reclutamento della classe forense, formalizzando un accesso che fino a quel momento era stato privo di una qualsivoglia regolamentazione, anche se tali riforme incontrarono, in un primo momento, ostacoli e resistenze<sup>62</sup>.

La scuola per la formazione dei magistrati venne istituita nel 1812, con la denominazione di Alunnato di giurisprudenza<sup>63</sup>: essa

---

<sup>61</sup> *Ivi*, p. 201. Al 1812 risale anche il *Regolamento per la collazione dei gradi accademici*, riguardante i titoli di studio necessari per l'esercizio di attività pubbliche e private.

<sup>62</sup> *Ibidem*. La Castellano cita, a titolo esemplificativo, la vicenda relativa al progetto per l'apertura di una Scuola dell'Avvocatura proposto da Ricciardi nel 1809: egli auspicava l'istituzione di quattro scuole dislocate nel Regno, con sedi a Napoli, Altamura, Lanciano e Catanzaro. Il corso di studi avrebbe dovuto avere la durata di due anni, il primo caratterizzato da un approccio teorico e il secondo dedicato alla pratica; questo tirocinio avrebbe dovuto, inoltre, essere associato alla natura assistenziale della scuola, la cui finalità avrebbe dovuto essere anche quella di prestare patrocinio gratuito per i non abbienti. Quanto alla previsione delle materie oggetto di insegnamento, queste dovevano essere identiche a quelle insegnate nell'*Académie* di Parigi: il diritto di natura e delle genti, la filosofia del diritto, il diritto pubblico e il diritto romano, il diritto positivo, la procedura civile e quella penale, la comparazione tra codice Napoleone e le Pandette. Nelle intenzioni dell'autore del progetto ministeriale, le suddette scuole avrebbero dovuto avere un collegamento forte e continuo con l'Università napoletana e avrebbero dovuto essere costantemente sottoposte al controllo governativo. Molto probabilmente, proprio per questa ragione, il Consiglio d'Istruzione nella persona del suo Presidente, Vincenzo Cuoco, aveva respinto il progetto di Ricciardi (*ibidem*). Sull'*Académie* di Parigi si vedano S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon*, cit., pp. 138-147 e R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 28-29.

<sup>63</sup> G. VEGLIANTE, *Indice ragionato delle disposizioni ministeriali e dei rescritti riguardanti oggetti generali nel ramo civile dal 1809 a tutto giugno 1835 comunicati dalla real segreteria e ministero di grazia e giustizia*, Stamperia dell'Ancora, Napoli, 1834, p. 10. Chiunque avesse voluto iscriversi all'Alunnato avrebbe dovuto avere un'età compresa tra i venti e i trent'anni e, sebbene non venisse richiesto – ufficialmente – alcun titolo di studio per l'ammissione, in realtà gli aspiranti giudici avrebbero dovuto mostrare un'adeguata preparazione giuridica, in quanto dovevano «perfezionarsi nella istituzione e non già istruirsi»: ASLU, *Regolamento per la formazione di un alunnato di giurisprudenza del 4 febbraio 1813 inviato dal Regio Procuratore presso la Corte Criminale di Capitanata all'Intendente della provincia di Capitanata*. Il citato regolamento enunciava le finalità della scuola: «[...] a due soggetti tendono le disposizioni di questo regolamento: a concorrere alla perfetta formazione dei giovani nella scienza del diritto, e nei modi di applicarlo, onde formare degli allievi per la magistratura; ad allevia-

---

re il lavoro del pubblico ministero, mettendosi sotto la sua direzione dei giovani istruiti, educati ed infervorati al travaglio dalla speranza di una onorevole promozione [...]»; seguiva l'indicazione dei requisiti che i candidati avrebbero dovuto avere, dovendo tenere conto: «1. Della loro età; 2. Della loro morale, e delle famiglie cui appartengono; 3. Della loro possidenza, e di quella delle loro famiglie, per conoscere se gli alunni possano avere un comodo, e decente mantenimento; mentre dovendosi addire esclusivamente allo studio e al servizio del Parquet, debbono essere tranquilli sui mezzi di sussistenza; 4. Degli studi legali da essi compiuti, e del grado della loro istruzione, di cui debbo io assicurarmi; giacché col travaglio presso il Pubblico Ministero possono gli allievi perfezionarsi nella istituzione e non già istruirsi; 5. Finalmente dell'adempimento ai doveri della confezione avvertendo, che la qualità di unico non esenta da questi obblighi sebbene abbia finora esentato dalla leva» (*ibidem*). L'Alunnato di giurisprudenza aveva la durata di due anni, durante i quali gli aspiranti magistrati avrebbero dovuto prestare tirocinio gratuito presso gli uffici dei pubblici ministeri, oppure prestare servizio – sempre gratuito – accanto ai giudici supplenti dei tribunali civili. Alla fine del biennio l'uditore conseguiva la laurea, che lo elevava al rango di giudice titolare, e che era requisito necessario per svolgere le funzioni di giudice togato (*V. Regolamento per la formazione di un alunnato di giurisprudenza presso il Ministero Pubblico delle corti e de' tribunali del Regno*, 10 agosto 1812, art. 13, cit. in C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., p. 123). Il regolamento disponeva che: «[g]li alunni serviranno gratuitamente, ma dopo il servizio non interrotto e lodevolmente prestato per due anni, potranno ascendere alla magistratura collegiale» (*ibid.*). Gli alunni della scuola prestavano servizio presso gli uffici del pubblico ministero di ogni tribunale del Regno, sebbene il loro numero fosse stabilito discrezionalmente dal ministro, anche in relazione alle dimensioni dell'organo giudiziario. Durante i due anni, gli studenti erano preposti allo studio dei processi pendenti, e coadiuvavano i giudici nella predisposizione degli atti processuali. L'unica occasione per un confronto teorico era rappresentata dalla discussione pubblica dei casi, durante la quale gli alunni pronunciavano un'arringa su un dato caso giuridico e, a turno, venivano interrogati sulle questioni giuridiche più importanti che lo connotavano (*ibidem*). Questo meccanismo costituiva il cuore della verifica mensile, cui gli allievi venivano sottoposti alla presenza dell'intero collegio; oltre a essere valutati mensilmente, essi subivano una verifica semestrale, che si svolgeva in una forma più solenne: dopo essere stati convocati nell'ufficio del procuratore generale, essi dovevano svolgere un'arringa alla presenza di tutti i pubblici ministeri di ogni tribunale cittadino (*Regolamento*, cit., artt. 7-8). Come anticipato, queste erano le uniche occasioni nelle quali gli aspiranti giudici potevano godere di un confronto teorico: per il resto, i due anni di scuola erano basati sulla prassi che, come fa notare giustamente la Castellano, era «il campo ideale per la disciplina di una materia sostanzialmente nuova come la procedura»: C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., p. 125. Non è noto il numero degli studenti dell'Alunnato durante il Decennio francese; nel 1815 i battenti della scuola furono chiusi per volontà di Ferdinando IV e, di conseguenza, alcuni studenti che si erano iscritti solo negli ultimi anni non ebbero il tempo materiale di accedere agli onori della magistratura (*ivi*, p. 125). Al termine della scuola, alcuni alunni aspirarono ad accedere al Supremo Consiglio di Cancelleria, or-

diventò l'unica via percorribile per accedere alla magistratura collegiale, ed era caratterizzata dalla circostanza per cui era gestita dalla stessa classe giudiziaria, mantenendo un'autonomia di fondo sia dal Consiglio di Istruzione sia dall'Ateneo napoletano.

Nella fase di selezione dell'organico giudiziario precedente alla riforma del 1812 la fedeltà politica degli aspiranti alle toghe non rappresentava un requisito imprescindibile per la scelta dei nuovi giudici; adesso, invece, essa aveva una certa rilevanza, essendo prevista una «sorveglianza sulla condotta pubblica e privata [...] affidata alla cooperazione tra le autorità giudiziarie e quelle di polizia, rappresentate dall'Intendente, il quale spediva al Ministero dell'Interno rapporti periodici sui funzionari locali, perché li trasmettesse a quello della Giustizia»<sup>64</sup>. La possibilità concreta di raggiungere gli onori della magistratura era inversamente proporzionale alle esternazioni di fedeltà al regime: lo dimostra il caso del giurista calabrese Scipione Sarlo<sup>65</sup>. Questi, da semplice avvocato del foro di Catanzaro, venne chiamato direttamente dal governo francese per rivestire prima l'incarico di giudice supplente presso il tribunale civile di Monteleone, in Calabria Ultra, e successivamente di giudice togato di primo grado a Salerno. Non è difficile comprendere i motivi di questa ascesa se teniamo conto che nel 1809 egli aveva dato alle stampe due saggi che avvaloravano e difendevano le scelte legislative napoleoniche, veri e propri vessilli della laicizzazione imperante, e cioè il *Ragionamento sul divorzio* e il *Saggio sul celibato degli ecclesiastici*. Nel primo il giudice calabrese difese la natura contrattuale, quindi libera e risolvibile, del matrimonio<sup>66</sup>, nel secondo auspicò l'abolizione del celibato ecclesiastico, dannoso sia per la Chiesa che per lo Stato<sup>67</sup>. Questi *pamphlets* tuttavia non gli avrebbero giovato con il ritorno dei Borboni: nel 1817 sarebbe sta-

---

gano consultivo che sostituiva il Consiglio di Stato napoleonico; peraltro, questo concorso presentava una forma di tirocinio molto simile a quello previsto dall'Alunnato, e costituiva l'unico modo per portare a compimento la carriera giudiziaria e progredire verso le più alte cariche. Altri, invece, ripiegarono nella funzione di giudice locale, rinunciando per sempre a divenire giudici togati (*ibidem*).

<sup>64</sup> C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., p. 137.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> V. *infra*, cap. II, § 3.4.

<sup>67</sup> C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., p. 140.

to escluso dall'organico giudiziario, e costretto a tornare al lavoro di avvocato, almeno fino al 1820, anno in cui sarebbe stato poi riammesso al tribunale civile di Catanzaro.

### I.3.2. LA MAGISTRATURA QUALE STRUMENTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE CIVILE

La riforma della magistratura, oltre a ridisegnare il sistema giudiziario del Regno, introdusse una nuova concezione della giustizia<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> P. LIBERATORE, *Delle Istituzioni giudiziarie in Europa opera del Cav. Meyer ridotta in epitome dall'avv. Pasquale Liberatore*, Dai Torchi del Tramater, Napoli, 1828, p. 363. La legge sulla riforma giudiziaria venne giudicata una fonte di «utili miglioramenti» per l'assetto giudiziario del Regno. Questi i suoi principali effetti: «[...] distinta l'azione pubblica, sola necessaria per richiedere una pena, dall'azione privata o civile riguardante i danni ed interessi; regolato il conflitto tra le autorità giudiziarie e le amministrative; perfezionato il sistema organico della Gran Corte di Cassazione [...]» (*ibid.*). La riforma napoletana della giustizia fu commentata anche dal De Nicola (C. DE NICOLA, *Diario Napoletano*, II, cit., pp. 444-445). Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema aveva inevitabilmente creato non poche difficoltà: «è indicibile la confusione che regna nell'anarchia giudiziaria in cui siamo. I tribunali non sanno quello che debbono fare, con qual rito debbono agire [...] miseri noi! [...] quello di Cassazione non è ancora posto in attività. Quelli di appello e di prima istanza procedono disordinatamente e a capriccio. Il ministro Cianciulli stupidito e raggirato da taluni novatori che lo circondano fa crescere il disordine. Pei Professori si è ottenuto dal re che il numero sia indefinito, e che possa ciascuno agire in tutti i tribunali» (*ivi*, p. 445). La situazione descritta era abbastanza verosimile, se si pensa che le riforme francesi avevano sostituito in blocco il vecchio sistema giudiziario con uno del tutto nuovo. Ancora sui principali effetti prodotti dalla riforma della giustizia, significative appaiono le parole di Vincenzo Cuoco (*Corriere di Napoli del 1808, Osservazioni sulla nuova organizzazione giudiziaria*, in V. CUOCO, *Scritti giornalistici, Periodo napoletano 1806-1815*, a cura di D. CONTE, Fridericiana Editrice Università, Napoli, 1999, pp. 238-239; si veda anche F. MASTROBERTI, *Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli*, cit., p. 170). I tribunali di prima istanza e i giudici di pace erano stati, per effetto della riforma, dislocati in ciascuna provincia, e questo decentramento li aveva resi più vicini ai *justiciables*: «Rendete l'organizzazione giudiziaria tale che la giustizia stia quanto più si possa vicina ai litiganti; non costringete cinque milioni di abitanti a venir tutti a litigare in un punto solo [...]; l'amministrazione della giustizia è diventata locale: ogni provincia avrà il suo tribunale di prima istanza civile e la sua corte criminale» (*Corriere di Na-*

La francesizzazione dell'ordinamento (modellato sul canone transalpino) era evidente. Com'è noto, si trattava di una giustizia di tipo piramidale, alla base della quale si collocavano le giurisdizioni di primo grado (giudici di pace<sup>69</sup> e tribunali di prima istanza<sup>70</sup>), al centro le Corti di appello<sup>71</sup>, e al vertice la Gran Corte di Cassazio-

---

*poli del 1808*, cit., p. 239). L'opinione del Cuoco era emblematica rispetto alla portata delle riforme napoleoniche: il decentramento avrebbe reso la giustizia immediatamente più accessibile a tutti gli strati della società, creando una situazione diametralmente opposta a quella delineata dalla giustizia di antico regime caratterizzata, appunto, dall'accentramento delle massime magistrature unicamente nella città di Napoli. Tali Corti, peraltro, erano prive di elementi di connessione reciproci, nel senso che non apparivano legate istituzionalmente tra loro (A. DE MARTINO, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 196). Invece, con la riforma giudiziaria in atto «tutte le parti della macchina giudiziaria [erano] talmente connesse tra loro che l'amministrazione della giustizia [era] affidata nella massima parte al giudice»; e questo sarebbe servito a «evitare la varietà sempre inevitabile nelle opinioni degli uomini, opinioni che finivano sempre col corrompere il rito e le leggi» (*Corriere di Napoli del 1808*, cit., p. 238).

<sup>69</sup> P. LIBERATORE, *Delle istituzioni giudiziarie in Europa*, cit., p. 176; C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice*, cit., p. 154 ss. I giudici di pace costituivano una vera e propria novità nell'ordinamento giudiziario napoletano. A partire da questo momento vigeva «l'obbligo per qualunque litigante di chiamare in conciliazione il suo avversario prima d'introdurre giudizio nel tribunale, e l'obbligo al reo convenuto di presentarsi sotto pena di un'ammenda; e così stabilissi un tribunale di nuova specie, senza alcuna positiva attribuzione, senza mezzi di coazione, senza autorità determinata»: P. LIBERATORE, *op. cit.*, p. 176.

<sup>70</sup> *Bollettino delle leggi del Regno di Napoli, da gennaio fino a tutto giugno 1808*, Fonderia reale e Stamperia della Segreteria di Stato, Napoli, 1808, p. 218. Il Titolo IV della legge n. 140/1808 istituiva i tribunali di prima istanza. Essi erano così ripartiti: uno a Napoli, quindi in Terra di Lavoro con sede a S. Maria di Capua, in Abruzzo Ulteriore con sede a L'Aquila e a Teramo, in Abruzzo Citeriore con sede a Chieti, in Capitanata con sede a Lucera, in Terra di Bari con sede a Trani, in Terra d'Otranto con sede a Lecce, nel Molise a Campobasso, in Basilicata con sede a Potenza, in Calabria Citeriore con sede a Cosenza, in Calabria Ultra a Monteleone, nel Principato Citeriore a Salerno e nel Principato Ultra a Avellino.

<sup>71</sup> In tutto il Regno erano stati istituiti quattro tribunali di appello, con sede a Napoli, Lanciano, Altamura e Catanzaro. Circa la loro composizione, essi erano costituiti da un Presidente, un vice Presidente e sette giudici, un regio procuratore, un sostituto del regio procuratore e un cancelliere. Le sentenze emesse dai tribunali di appello, come sanciva la legge, erano appellabili unicamente dinanzi la suprema Corte di Cassazione, nei casi rigorosamente determinati dalla legge stessa. Le nuove sedi dei tribunali di prima istanza e delle Corti di appello erano connesse alla ridefinizione delle nuove capitali amministrative: in modo particolare,

ne<sup>72</sup>, concepita quale presidio della volontà del legislatore<sup>73</sup> (come si evince dalle parole di Giuseppe Poerio, esponente di punta della rivoluzione napoletana del '99, membro del Consiglio di Stato e successivamente procuratore generale presso la Corte stessa<sup>74</sup>). Pu-

---

occorreva che i tribunali di secondo grado disponessero di quelle risorse che solo le capitali provinciali potevano garantire. Peraltro, giova mettere in evidenza che il vecchio ceto togato si era fermamente opposto all'installazione delle corti provinciali; lo dimostrano le parole pronunciate da Luigi Blanch in occasione della discussione sul nuovo organico giudiziario: «Il governo francese ebbe bisogno di molta fermezza per stabilire nelle province i tribunali di Appello: al Consiglio di Stato si ebbe una maggioranza di soli due voti. Si diceva che non vi erano strade, non locande, non case, non avvocati, non magistrati buoni che vi volessero andare, e invece che Napoli era la sede più vicina e più comoda [...]»: C. CASTELLANO, *op. cit.*, p. 89 ss.

<sup>72</sup> Il Titolo VIII della legge del 1808 era dedicato alla Corte di Cassazione. La Corte Suprema, unica in tutto il Regno, aveva sede a Napoli ed era composta da un Presidente, un vice Presidente, sedici giudici, un regio procuratore generale, due sostituti e un cancelliere togato. Sulla Corte di Cassazione francese, si veda J.-L. HALPÉRIN, *Le tribunal de Cassation et la naissance de la jurisprudence nouvelle*, in R. BADINTER, *Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, Fayard, Paris, 1989, pp. 225-241. Sull'operato della Corte di Cassazione napoletana durante il Decennio francese cfr. F. MASTROBERTI, *La Corte di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: le diverse fasi di un tribunale controverso*, p. 44 ss. e S. VINCI, *La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione di Napoli nel Decennio francese*, p. 124 ss., entrambi in F. MASTROBERTI e S. VINCI (a cura di), *Le supreme Corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno, Ius Regni*, 1, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

<sup>73</sup> A. DE MARTINO, *Giustizia e politica nel mezzogiorno 1799-1825*, cit., p. 167; M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 132. In particolare, osserva il Meccarelli, «la giurisdizione suprema francese diventa fulcro della promozione dell'uniformità della giurisprudenza, e protagonista principale dello svolgimento giurisprudenziale del *code civil*» (*ibidem*). V. anche C. CASTELLANO, *op. cit.*, pp. 112-113. Citando il discorso del Procuratore Nicolini (v. *infra* § 4), la Castellano osserva che «nel nuovo sistema di diritto codificato le attribuzioni della Cassazione sono quelle di un corpo meramente giurisprudenziale, organo revisore della correttezza tecnico-formale dei giudizi, posto a tutela dei confini che le regole procedurali pongono all'attività del giudice [...] la Cassazione è insomma il corollario della separazione tra potere legislativo e giudiziario» (*ivi*, p. 112).

<sup>74</sup> Il discorso di Giuseppe Poerio è contenuto in A. DE MARTINO, *Giustizia e politica*, cit., p. 196. Questa precipua competenza trasformava la stessa Cassazione napoletana in una sorta di organo costituzionale e la allontanava fortemente dal quadro dell'organico giudiziario istituito con le riforme del 1808; il potere dei giudici inferiori incontrava il limite della legge proprio perché la Gran Corte do-